


TASI 2014



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non rappresentano una fonte ufficiale, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone e pubblicate ai sensi di legge



INTRODUZIONE

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 2014 ai sensi della Legge 147/2013, articolo 1, comma 639 e seguenti.

La TASI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013.

Principale normativa di riferimento.

Legge 27/12/2013 n. 147, articolo 1, commi 639 e successivi
e, per i soli articoli di riferimento, vedi anche:

D. L. 201/2011 art. 13

Legge 296/2006

D.Lgs. 446/1997 art. 52

D.Lgs. 504/1992

inoltre

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/07/2014 di approvazione aliquote e detrazioni TASI

Risoluzione Agenzia entrate n. 46/E del 24/04/2014

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA TASI


Presupposto impositivo	Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (art. 1, comma 669, Legge n. 147/2013 modificato dall'art. 2, lettera f, del decreto legge n. 16/2014).
Aliquota massima	L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 (art. 1, comma 640, della Legge n. 147/2013). Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013)
Soggetti passivi	La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

Maggiorazione aliquote Per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011 (art. 1, comma 677, Legge n. 147/2013 - periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D. L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68/2014).

Base imponibile E' quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 1, comma 674, Legge 147/2013)

Differenziazioni aliquote Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013).

Aliquote 2014 **Per il versamento della TASI si applicano le aliquote e detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale con delibera n. 55 del 29 luglio 2014** (ai sensi dell'art. 1, comma 688 della Legge 147/2013, il Comune dovrà pubblicare entro il 18 settembre sul sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998 la predetta deliberazione mediante modalità di trasmissione definite dalla legge, il regolamento IUC è stato già pubblicato)



Aliquote 2014

Abitazione principale e pertinenze **ALIQUOTA 2,50 per mille** (due virgola cinquanta per mille) da applicare a:

- abitazioni principali e pertinenze come definite ai sensi di legge, ed inoltre ai seguenti casi di assimilazione:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTA 3,30 per mille (tre virgola trenta per mille) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ALIQUOTA 0,00 per mille (zero virgola zero zero per mille), quindi azzeramento dell'aliquota, da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o indicati nelle aliquote precedenti.

Pertanto in base alle aliquote così come approvate, i soggetti passivi tenuti al versamento della Tasi nel 2014 a Lissone sono:

- proprietari di abitazione principale (escluse abitazioni A/1, A/8 e A/9)
- proprietari di fabbricati assimilati all'abitazione principale (escluse abitazioni A/1, A/8 e A/9)
- imprese costruttrici per i "beni merce"

- si ricorda che tra i proprietari di abitazione principale ed assimilati, rientrano anche i titolari di diritti reali quali ad esempio il diritto d'abitazione (tra cui quello a favore del coniuge superstite), il diritto d'uso e di usufrutto, nonché il coniuge separato assegnatario dell'abitazione
- per il Comune di Lissone è abitazione principale ai fini Tasi anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

estratto articolo 13 D.L. 201/2011, definizione abitazione principale ai fini IMU valida anche per la TASI

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”

DETRAZIONI spettanti agli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze ed ai casi di assimilazione:

- € 100,00 fino a concorrenza dell'ammontare dovuto, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Nel caso l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione spetta esclusivamente quando l'ammontare complessivo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle pertinenze, al netto delle rivalutazioni di legge, sia inferiore ad € 700,00, indipendentemente dalla quota di possesso. In caso di ammontare complessivo uguale o superiore ad € 700,00 la detrazione non spetta.
- € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fiscalmente a carico, spettante indipendentemente dall'ammontare complessivo della rendita catastale, come indicato al precedente punto.

con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Come si calcola la TASI?

La TASI viene calcolata con lo stesso procedimento previsto per l'IMU (per maggiori info vedi l'informativa su [calcolo e versamenti – utilizza il calcolatore presente nel sito](#)) tenendo conto di

- *rendita catastale*
- *quota di possesso*
- *periodo di possesso*
- *aliquote e detrazioni applicabili*

ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a) del regolamento IUC, ciascun possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, ferma restando ai sensi di legge la solidarietà passiva tra possessori

VERSAMENTO TASI

La TASI è dovuta in autoliquidazione, il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 alle seguenti scadenze:

16/10/2014 – acconto pari alla metà del dovuto per il 2014

16/12/2014 – saldo 2014

(per maggiori info vedi l'informativa su [calcolo e versamenti – utilizza il calcolatore presente nel sito](#))